

N. R.G. 1548/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI

II sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1548/2020** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE

ATTORI

contro

[REDACTED] col patrocinio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE

INTERVENUTA

Oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI

PER [REDACTED]: “1) Accertare e dichiarare che per il c/c 10670, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge; 2) ovvero in via subordinata, all’esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.; 3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano; 4) accertare e dichiarare l’erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei “riassunti scalari” mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpatisi negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze; 5) accertare e dichiarare il saldo del c/c 10670 (aperto al momento della notifica del presente atto) all’ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e tutti gli e/c fino alla domanda nonché, in caso di chiusura del c/c in corso di causa, condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente pagate in favore dei sigg.ri [REDACTED] in forza degli atti di cessione di crediti futuri del 11/06/2020 e



20/10/2020 e solo in via subordinata in favore della [REDACTED] 7) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sargentone che si dichiara antistatario.

PER PARTE CONVENUTA: "IN VIA PRELIMINARE - dichiarare non ammissibile l'intervento esperito dalla [REDACTED]; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei [REDACTED] [REDACTED], non essendo i medesimi parti del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, né in alcun modo legittimati ad esercitare azioni contrattuali; - accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire dei Sigg.ri [REDACTED]; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle pretese avversarie, e comunque respingerle, per contrasto con la clausola generale di correttezza e buona fede, ovvero per rinuncia tacita alle sottostanti pretese sostanziali, con conseguente reiezione integrale delle domande degli attori; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande di controparte, e comunque respingerle, per mancata assoluzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio; - accertare e dichiarare, in via di progressivo subordine: (i) la prescrizione decennale dei diritti derivanti da tutte le operazioni annotate nel medesimo conto corrente in relazione ai quali fosse spirato il termine decennale al momento della notifica dell'atto di citazione (o dalla domanda di mediazione) per i Sigg.ri [REDACTED] al momento del deposito dell'atto di intervento per quanto riguarda la [REDACTED] (ii) la prescrizione decennale di tutte le rimesse solutorie affluite nel conto corrente in questione antecedentemente alla predetta data. Di conseguenza, respingere le domande avversarie in ragione dell'intervenuta prescrizione; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - per le ragioni di cui all'espositiva, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità e/o improponibilità delle domande di parte attrice (e dell'intervenuta) e, per l'effetto, rigettarle; - mandare assolto il [REDACTED] [REDACTED] da ogni avversa pretesa; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare, per il periodo non coperto dall'intervenuta prescrizione estintiva decennale: i) anteriormente alla stipula del contratto di rinegoziazione, la debenza di interessi ultralegali in misura quantomeno pari alla misura determinata ai sensi dell'art. 261 degli usi vigenti nella provincia di Sassari pubblicata nel lontano 1984; ovvero in subordine in misura pari al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB; ii) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art. 1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, ed in ogni caso dalla stipula del contratto di rinegoziazione; iii) la debenza della commissione di massimo scoperto nella misura pattuita e via via comunicata, applicandola in detta misura in sede di eventuale ricalcolo, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) D. Lgs. 385/1993; iv) la debenza nella misura pattuita, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) D.Lgs. 385/1993 delle spese di cui in parte motiva nella misura pubblicizzata per tale servizio al momento della conclusione del contratto; v) la legittimità delle valute nella misura pattuita e via via comunicata, applicando dette valute in sede di eventuale ricalcolo; vi) respingere ogni altra domanda avversaria. IN OGNI CASO - condannare l'attrice alla rifusione in favore del Convenuto delle spese di lite"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con citazione notificata il 18 giugno 2020 [redacted] convenivano davanti a questo tribunale il [redacted] esponendo di essere cessionari, in forza di scrittura privata dell'11 giugno 2020 stipulata con [redacted] e comunicata via pec al [redacted] del contratto di c/c n.10670, assistito da apertura di credito, con un saldo positivo alla stessa data di 207,69 euro, nonché degli originari finanziamenti di euro 100.000,00 e euro 50.000,00 con debito residuo al momento della cessione di € 71206,64 e di €44038,42, pro indiviso.

Chiedevano l'accertamento dell'illegittimo addebito a loro carico di commissioni, interessi ultralegali, anche anatocistici, e spese non pattuiti nella necessaria forma scritta e comunque ingiustamente applicati perché contrari alla legge.

Rivendicando il diritto di procedere al ricalcolo del saldo dovuto in forza di detti rapporti, non pregiudicato dalla mancata impugnazione degli estratti conto, trattandosi di negare la validità dei rapporti obbligatori da cui derivavano, sostenevano che la banca aveva applicato, come poteva desumersi dai relativi estratti conto allegati, interessi e commissioni in deroga alle previsioni normative, richiamando in particolare la mancata pattuizione scritta degli interessi passivi e la violazione dell'art. 1283, c.c., sul divieto di anatocismo, e comunque in difetto della forma scritta idonea a regolamentarne le condizioni economiche. Sottolineavano come costituisse preciso onere a carico della banca fornire la prova dell'intervenuta, valida stipulazione di pattuizioni legittimanti l'addebito delle poste passive al correntista e mutuatario e, in particolare, assumevano la nullità delle clausole che per la determinazione degli interessi passivi facevano rinvio ai cosiddetti "usi su piazza", e l'illegittimità della c.m.s. per indeterminatezza dei criteri di calcolo.

Si costituiva tempestivamente il [redacted] e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione di ogni eventuale diritto vantato dagli attori, nonché la carenza di legittimazione attiva dei sig.ri [redacted] dato che la cessione del contratto di conto corrente stipulato fra la [redacted] non era stata mai accettata dalla contraente ceduta che non vi aveva assentito, come prescritto dall'art. 1406, c.c., conseguendone che i cessionari non potevano far valere alcun diritto nei suoi confronti.

Eccepeva inoltre come l'azione proposta fosse in contrasto con i principi di buona fede e correttezza dato che, a distanza di molti anni dall'apertura del rapporto di conto corrente contestato, gli attori avevano posto in discussione le condizioni applicate, alle quali avevano costantemente aderito e di cui avevano approfittato.

Rappresentava che, peraltro, in data 29 giugno 2012 la correntista aveva sottoscritto un nuovo contratto di conto corrente sostitutivo di quello precedente e contenente l'indicazione specifica del tasso d'interesse debitore e di ogni condizione del rapporto. Inoltre, la capitalizzazione degli interessi era stata applicata, e poi concordata col richiamato contratto del 2012, conformemente alla delibera CICR del 9.2.2000 e, in data anteriore, in conformità agli usi su piazza vigenti nella provincia di Sassari, come documentati dalla relativa raccolta della Camera di Commercio che contemplava l'applicazione dell'interesse composto.

Concludeva per l'inammissibilità e comunque per il rigetto della domanda, argomentando diffusamente anche sul mancato assolvimento degli attori all'onere probatorio a loro carico, nulla avendo essi documentato circa la stipulazione del contratto di conto corrente cui facevano riferimento nell'atto introduttivo, ed evidenziando che secondo la loro stessa prospettazione il conto corrente risaliva ad epoca anteriore all'introduzione dell'obbligo della relativa conclusione in forma scritta.



Con comparsa depositata il 21 ottobre 2020 (la prima udienza in citazione era indicata al 19 ottobre 2020, differita d'ufficio al 22 ottobre 2020) si costituiva la [REDACTED] spiegando intervento volontario, sia adesivo che autonomo (per far valere le nullità dedotte in relazione al c/c e quindi per far accertare il saldo del c/c 10670 alla data dell'11 giugno 2020), nella sua qualità di contraente originaria e di cedente del contratto di conto corrente in favore dei [REDACTED]. Rappresentava che con scrittura dell'11 giugno 2020 aveva ceduto anche tutti i crediti futuri scaturenti dal ricalcolo del saldo del conto corrente in questione.

Ribadiva quindi tutte le allegazioni e le domande già contenute nell'atto introduttivo chiedendo fosse ricalcolato il saldo al netto delle commissioni, spese ed interesse anche anatocistici indebitamente applicati dalla banca.

Sia gli attori che la società interveniente contestavano l'eccezione di prescrizione siccome incompatibile con la domanda di mero accertamento del saldo e osservando, comunque, che la decorrenza del relativo termine era collegata all'esistenza di eventuali rimesse solutorie, quindi annotate extra fido, effettuate dal correntista. Rimesse da individuarsi sul saldo rettificato e non sul "saldo banca" risultante dall'applicazione delle poste illegittime.

La banca contestava anche la legittimazione dell'interveniente, osservando come l'azione fosse esercitata a tutela di posizioni solo eventuali e non accertate. Ribadiva come gli attori [REDACTED] non potessero esercitare le azioni riservate alla titolare del rapporto contrattuale, non potendo inoltre agire, nemmeno quali cessionari del credito, per sentir accertare un diritto ancora inesistente. Reiterava nei confronti dell'interveniente tutte le eccezioni e difese proposte verso gli attori.

Disposta d'ufficio una consulenza contabile, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

Parte attrice ha agito con azione di accertamento negativo ("pura"), contestando il saldo passivo del conto corrente intercorso col [REDACTED] sin dall'anno 1980 siccome frutto dell'applicazione ingiustificata di interessi superiori alla misura legale e capitalizzati *contra legem*, oltre che di commissioni e spese non validamente concordate.

Nella specie il correntista assume quindi a fondamento della domanda l'inesistenza delle pattuizioni e la contrarietà alla legge delle poste ingiustamente addebitate sul suo conto corrente, non stipulato in forma scritta.

Tanto premesso, deve reputarsi fondata l'eccezione preliminare della banca relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo agli attori [REDACTED], dato che la cessione del rapporto contrattuale stipulata con la società [REDACTED] alla quale, com'è indiscusso, la banca non ha mai prestato alcun assenso, è a questa inopponibile (richiedendo l'art. 1406 il consenso del contraente ceduto), non potendo quindi essi agire in accertamento per sentir dichiarare la nullità o l'illegittimità delle pattuizioni contenute o comunque delle condizioni applicate in esecuzione di un rapporto contrattuale di cui non sono parte, essendo l'adesione del contraente ceduto (nella specie la banca) condizione indispensabile per l'efficacia della cessione. Né vale a superare detto rilievo la cessione in favore dei sig.ri [REDACTED] dei crediti, anche futuri, derivanti dal contratto bancario, essendo stata, appunto, esercitata azione di mero accertamento del saldo, sottolineandosi anche come gli attori abbiano agito quali titolari del rapporto di conto corrente e non in qualità di garanti.



Non vi sono ragioni, peraltro, per reputare inammissibile l'intervento autonomo spiegato da [REDACTED] che fa valere il suo diritto all'accertamento del saldo quale effettiva titolarità del rapporto di conto corrente, la cui cessione è, come detto, inefficace in quanto non opponibile al [REDACTED] convenuto. L'accertamento dell'illegittima applicazione delle clausole richiamate in espositiva ben può essere compiuto quindi nell'interesse dell'interveniente.

Parte attrice ha adeguatamente assolto all'onere della prova a suo carico, non potendo dimostrare il fatto negativo dell'omessa stipulazione, prima del giugno 2012, del contratto di conto corrente, restando a carico della banca che assuma la corretta applicazione di interessi, commissioni e capitalizzazione l'onere di provarne la necessaria pattuizione in forma scritta, ossia di dimostrare l'esistenza di un valido titolo giustificante sia il sorgere del rapporto sia il legittimo addebito delle poste passive che ha condotto alla quantificazione del saldo nella misura contestata.

Va pertanto ribadito il principio, costantemente affermato dal giudice di legittimità, per cui, allegata dall'attore in accertamento negativo la nullità contrattuale o di singole clausole, nella specie (anche) per difetto di forma, è la banca che dovrà dimostrare il rispetto dell'obbligo della forma scritta *ad substantiam* imposta dall'art. 117, D.L.vo n. 385 del 1993, forma che dev'essere osservata con riferimento a tutti gli elementi essenziali del contratto (così, Cass. Civ., 3 gennaio 2017 n. 36, citata dalla stessa banca convenuta; sulla ripartizione dell'onere probatorio si richiama Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24051; v. anche ordinanza n. 30822 del 28.11.2018).

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore del TUB (D.Lgs. 385 del 1993) e della legge 154/1992, trovavano comunque applicazione le norme codicistiche che impongono la pattuizione scritta degli interessi superiori alla misura legale e che ne vietano la capitalizzazione (artt. 1283 e 1284, c.c.). Parte attrice ha inoltre prodotto gli estratti conto e i conti scalare bancari attestanti le movimentazioni del CC in oggetto sin dal 4° trimestre dell'anno 1980, estratti che hanno consentito al consulente tecnico nominato dal giudice di ricalcolarne il saldo applicando il tasso legale e, dal 1° Gennaio 1994, data di entrata in vigore del T.U.B., applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, in assenza di capitalizzazione ed escludendo le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto e per altre spese.

Tanto premesso, risultando versati in atti gli estratti conto idonei a documentare i movimenti del conto corrente in parola, i pagamenti del correntista e gli addebiti effettuati dall'istituto bancario sul suo conto corrente, in difetto di alcun contratto scritto e in applicazione dell'art.1284, co.3°, c.c., della disciplina introdotta dalla L. 154 del 17 febbraio 1992, in vigore dal 10 marzo 1992 e poi dell'art. 117, co. 3°, TUB, deve rilevarsi come siano privi della necessaria causa giustificativa, in difetto di alcuna pattuizione scritta che deroghi efficacemente alla disciplina legale, tutti gli addebiti a titolo d'interessi in misura superiore a quella legale, non essendo idoneo a conferire la necessaria determinabilità della relativa misura il rinvio agli usi di piazza.

La conoscenza sopravvenuta del saggio applicato, mediante comunicazioni successive, non vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito di forma e di determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, né il requisito stesso può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito.

Quanto all'anatocismo, valgono analoghe considerazioni, non risultando intervenuta prima del 2012 alcuna pattuizione scritta circa la capitalizzazione degli interessi a debito, e ciò sia in violazione della disposizione di cui all'art.1283, c.c. (al riguardo, fra i tanti precedenti, Cass. Civ., n.4490/02, n.



8442/02, n. 2593/03 e S.U. n. 21095/04 ed inoltre ribadito da S.U. 2.12.2010 n. 24418) che della Delibera Cicr successivamente emanata.

La pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è infatti nella specie illegittima ex art.1283 c.c., trattandosi di rapporto iniziato prima dell'intervento della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000. La disposizione prevede infatti che *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*. Ne consegue che la Banca convenuta non aveva diritto di percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Né assumerebbe rilevanza al riguardo un adeguamento unilateralmente deliberato dalla banca trattandosi, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, di clausola comportante una variazione *in peius* delle condizioni precedentemente applicate (sulla necessaria approvazione mediante successiva pattuizione scritta, v. anche la recente Cass. Civ., ordinanza n.17634/2021).

Il CTU, con analisi alquanto accurata e compiutamente argomentata, ha pertanto ricalcolato il saldo del conto corrente applicando i principi sin qui richiamati. Ha anche tenuto conto della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, eccepita tempestivamente dalla banca, maturata con riferimento alle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, non risultando altri atti interruttivi del termine prescrizionale. Ha quindi decurtato i saldi da tutti gli addebiti ingiustamente effettuati dalla banca secondo quanto sin qui specificato e li ha ricalcolati muovendo dalla considerazione del “saldo rettificato” (al riguardo, Cass. civ. n. 9141/2020), considerando quali rimesse di natura solutoria solamente i pagamenti avvenuti in riduzione del saldo extra-fido, come da giurisprudenza ormai consolidata (sulla necessità di porre a base del computo il saldo rettificato, v. anche la recente Cass. civ., ordinanza n.3858 del 15 febbraio 2021). Si richiamano al riguardo le puntuali ed esaurienti argomentazioni del CTU, le illustrazioni dei criteri di calcolo e le relative tabelle riepilogative, nonché i riferimenti giurisprudenziali giustificanti le soluzioni adottate nella relazione che conduce ad un saldo negativo, determinato alla data del 29 giugno 2012, di € 128.549,20 a debito della società correntista.

Quanto alle osservazioni critiche formulate dal solo consulente di parte convenuta, si richiamano le premesse già illustrate sulla mancanza di un conto corrente stipulato in forma scritta e sulla ripartizione dell'onere probatorio. In ordine all'eccepita mancata dimostrazione, per difetto di accordo scritto, dell'esistenza di un affidamento, è sufficiente ribadire come questo ben possa essere desunto dai movimenti contabili e segnatamente dai relativi addebiti, che ne rivelano con certezza l'esistenza, nonché dai richiami contenuti negli estratti conto alle spese per “pratica fido” e di “revisione fido” (per le risposte alle altre osservazioni della c.t.p. si rimanda all'elaborato peritale). Invero, posto che è interesse e onere del correntista dimostrare la ricorrenza di un'apertura di credito, sì da limitare l'operatività della prescrizione alle sole rimesse solutorie, in assenza di un contratto scritto contenente la pattuizione dell'affidamento questa ben può desumersi da altri elementi, quali la presenza negli estratti conto di reiterati e persistenti saldi debitori per importi elevati denotanti l'esistenza del fido e rivelatori di una condotta della banca interpretabile (non quale mera tolleranza circa l'esistenza di uno scoperto di conto corrente, ma) come vera e propria messa a disposizione di credito, rammentandosi come la nullità del contratto per l'assenza della forma scritta nella relativa pattuizione non possa essere



invocata dalla stessa banca. Trattandosi di nullità di protezione, ex art. 127, TUB, non può infatti la banca invocare a suo vantaggio la mancata stipulazione formale dell'apertura di credito (in tal senso, v. la recente ordinanza della Cassazione n.17982 del 27 dicembre 2023). Il nuovo contratto di conto corrente prevede peraltro espressamente la concessione del fido.

Con riferimento al ricalcolo delle competenze relativo al periodo successivo alla stipulazione del nuovo contratto, correttamente l'ausiliario ha considerato validamente pattuiti gli interessi in misura superiore a quella legale e le commissioni bancarie, elidendo dal calcolo la capitalizzazione operata dal gennaio 2014 che deve reputarsi illegittima.

Con la cosiddetta Legge di Stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147), in vigore dal 1° gennaio 2014 e quindi pienamente applicabile ai contratti in oggetto, era stato infatti modificato l'art. 120, co. 2, del T.U.B. con la previsione secondo cui *“Gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*. La capitalizzazione, trimestrale o annuale, reciproca delle competenze, applicata dal [REDACTED] e coerente con la richiamata, previgente, delibera Cicr in quanto specificamente pattuita, deve pertanto reputarsi illegittima da tale data, essendosi espresso in tal senso anche il giudice di legittimità che ha ritenuto il divieto di anatocismo pienamente applicabile, in assenza di delibere attuativa da parte del CICR, anche qualora il contratto preveda la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 9127 del 6 maggio 2015 e n. 21344 del 30 luglio 2024).

Il saldo finale del conto ricalcolato in applicazione dei richiamati criteri è risultato dunque pari a 104.987,97 euro, a credito del correntista.

Il sollecitato accertamento è stato pertanto eseguito in applicazione dei principi affermati da parte attrice e interveniente, secondo quanto sin qui esposto.

Le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della società intervenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:

1. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori [REDACTED]
2. Accoglie la domanda di accertamento proposta dall'interveniente [REDACTED] e determina, rettificandolo, il saldo del c/c n. 10670 alla data del 29 giugno 2012 in -128.549,20 euro, a debito della correntista e alla data dell'11 giugno 2020 (dal 30 giugno 2012) in 104.987,97 euro, a credito della correntista.
3. Condanna il [REDACTED] alla rifusione in favore dell'interveniente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 13.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.

Pone definitivamente a carico della banca convenuta i compensi liquidati al CTU.

Sassari, 6 ottobre 2025

Il giudice

[REDACTED]

